



# *Prefettura di Fermo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

### ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2012

VERBALE DI RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2013 *my*

OGGETTO : Intesa tra i Partiti ed i Gruppi politici per lo svolgimento della propaganda elettorale.

Con nota prot. n. 0001200/ELET.01 del 25/01/2013 sono stati invitati presso questa Prefettura - UTG, allo scopo di definire le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, i rappresentanti provinciali dei Partiti e Gruppi politici, nonché il Sindaco del Comune di Fermo ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Sono presenti :

Emilia ZARRILLI  
Maurizio IANIERI  
Ciro De Luca  
Alessandro Patrizio  
Eleonora Ossola

Antonio Dell'Arciprete  
Giuseppina Papa e Franca Andri

Fabio Quadrini

Roberto Vallasciani  
Veruschka D'Ascenzo  
Michele Sgariglia

Prefetto

Vice Prefetto  
Dirigente Commissariato P.S. Fermo  
Comandante provinciale Carabinieri  
Comandante Compagnia Fermo Guardia di Finanza

Comandante Polizia Locale di Fermo  
Comune di Fermo

Rappresentante Italia Dei Valori

Rappresentante Sinistra Ecologia e Libertà  
Rappresentante Movimento 5 Stelle  
Rappresentante Casa Pound Italia



*[Handwritten signature]*

*Veruschka D'Ascenzo*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Al-der Jyfun*



# *Prefettura di Fermo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Assiste alla riunione il funzionario amministrativo Anna Gloria Dilorenzo che svolge la funzione di verbalizzante.

Vengono illustrate ai convenuti gli scopi della riunione, che mira a definire, di comune intesa, la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni politiche del 24 e 25 febbraio 2012.

Si ricordano preliminarmente gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana che assicurano la libertà di riunione e dell'espressione del pensiero, diritti importanti anche nel corso della campagna elettorale e, pertanto, si auspica che, come in passato, i partiti e movimenti politici sappiano trovare ogni opportuna intesa atta ad assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale, nel pieno rispetto della normativa disciplinante l'attività di propaganda affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Nel corso dell'incontro si illustrano le prescrizioni normative in materia di propaganda elettorale, che di seguito si elencano:

- 1) inizio della propaganda elettorale (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130);
- 2) uso dei locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515);
- 3) preavviso per meglio disciplinare l'uso delle piazze e disporre i servizi di vigilanza e di ordine pubblico;
- 4) orari e durata dei comizi (escluso l'ultimo giorno);
- 5) modalità di utilizzo di altoparlanti per avvisi concernenti i comizi;
- 6) manifestazioni varie, cortei e feste di partito;
- 7) diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;
- 8) inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212);
- 9) divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

Si intende registrare l'impegno da parte dei partiti sul rispetto delle intese raggiunte, da attuarsi in tutte le località della provincia.

### ARGOMENTO N. 1

**INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE – DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 gennaio 2013, sono vietati:**

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

*Ulrich D. S.*

*FJ*

*Anna Gloria Dilorenzo*

*K*



# *Prefettura di Fermo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

### ARGOMENTO N. 2

#### **USO DI LOCALI COMUNALI (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

### ARGOMENTO N. 3

#### **PREAVVISO PER MEGLIO DISCIPLINARE L'USO DELLE PIAZZE E DISPORRE SERVIZI DI VIGILANZA E DI ORDINE PUBBLICO**

Il preavviso sia per il Capoluogo che per tutti gli altri Comuni della provincia dovrà essere rivolto al Sindaco il quale, dopo aver constatato la disponibilità del luogo richiesto per lo svolgimento del comizio, ne darà comunicazione al Commissario, dirigente dell'ufficio di P.S. di Fermo, per l'inoltro al Questore, nonché ai Comandi d'Arma competenti (per gli altri Comuni).

Il preavviso dovrà pervenire per iscritto al Sindaco almeno 24 ore prima del comizio.

Non potranno essere richiesti ulteriori comizi negli stessi orari, per tre giorni consecutivi.



# *Prefettura di Fermo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Nel caso vengano preavvisati comizi per lo stesso luogo ed alla medesima ora, avrà la precedenza chi ha dato prima il preavviso, salvo accordi locali fra il Sindaco ed i rappresentanti di partiti o raggruppamenti interessati.

I Sindaci dei Comuni della provincia provvederanno ad individuare le piazze ove si svolgeranno i comizi o le riunioni elettorali.

### ARGOMENTO N. 4

#### **ORARI E DURATA DEI COMIZI (escluso l'ultimo giorno)**

- i comizi non saranno tenuti prima delle ore 09,00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 23,00, tranne gli ultimi due giorni della campagna elettorale, in cui potranno terminare alle ore 24,00. Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e quindici minuti per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;
- la durata dei comizi da tenersi negli ultimi due giorni consecutivi per la propaganda elettorale è limitata ad un'ora, comprensiva dei tempi tecnici per l'allestimento e smontaggio delle attrezzature, per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi; a tale limite potrà derogarsi ove il comizio sia tenuto da esponenti di livello o notorietà nazionale;
- non saranno distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi e delle manifestazioni, all'interno ed in prossimità dei luoghi dove si svolgono, volantini e stampati contenenti propaganda di partiti e di gruppi politici diversi da quello da cui è stato indetto il comizio o la manifestazione stessa;
- eventuali cortei ed altre manifestazioni del genere dovranno essere programmati in modo da non arrecare disturbo ai comizi elettorali.

**I comizi che si susseguono nella stessa giornata e nella stessa località, dovranno essere tassativamente limitati alla durata di un'ora, ivi compreso il tempo occorrente per l'eventuale montaggio o smontaggio delle attrezzature, nonché il ragionevole intervallo per consentire l'afflusso ed il deflusso dei cittadini nel luogo del comizio.**



*[Handwritten signature]*

*V. Vucelja S. As.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Prefettura di Fermo

## Ufficio territoriale del Governo

### ARGOMENTO N. 5

#### **MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI PER PREANNUNCIARE COMIZI (orario - limitazioni)**

L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è consentito solo per dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, limitatamente alle fasce orarie 9,00/13,30 e 15,30/21,30, relativa al giorno precedente ed a quello in cui si svolgerà la manifestazione.

Tale forma di propaganda elettorale è peraltro subordinata all'autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e dell'art. 49 comma 4 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

I propagandisti dovranno:

- evitare la contemporaneità di trasmissioni nella stessa località con più automezzi;
- escludere le piazze ove sono in corso o in programma altre manifestazioni elettorali;
- moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio.

Nell'annuncio del comizio possono essere compresi solo l'indicazione della forza politica, il nome dell'oratore, il tema del discorso, nonché l'orario e la località in cui si svolgerà lo stesso.

L'uso di apparecchi amplificatori o di altoparlanti fissi è consentito esclusivamente nelle riunioni di propaganda elettorale (comizi), per diffondere la viva voce dell'oratore e la riproduzione sonora di discorsi, motti ed inni registrati.

Si concorda, inoltre, circa l'opportunità di vietare, nell'area in cui si svolge un comizio, la distribuzione di volantini e di altro materiale propagandistico nonché l'installazione di strutture destinate alla raccolta di firme da parte di schieramenti di diverso orientamento politico.

Gli automezzi con altoparlanti in funzione, si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali.

Le autorizzazioni per l'installazione di postazioni fisse (gazebo) per la propaganda elettorale saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, fatto salvo il divieto previsto dalla legge 212/56 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di Giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l'altra, non inferiore ai 25 metri. Qualora non sia possibile, per difficoltà logistiche, assicurare a tutti i richiedenti la concessione



Ulrichke J. As...

Luca Jishi...



# *Prefettura di Fermo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

delle predette autorizzazioni, si procederà ad una turnazione che assicuri "par condicio", anche con il ricorso al sorteggio. Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24:00 di venerdì 22 febbraio 2013, dovranno essere rimosse tutte le postazioni fisse e non potranno essere concesse autorizzazioni per le postazioni mobili.

Si conviene in ogni caso che postazioni fisse e mobili non potranno essere autorizzate in luoghi già concessi per altre attività amministrative, quali i mercati e le zone limitrofe che ne consentono il regolare sicuro svolgimento, come non potranno essere autorizzate in altri luoghi funzionali alla regolazione della circolazione stradale, nonché in prossimità di edifici scolastici e luoghi di culto.

Si ribadisce che, per ciò che concerne l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili, gli stessi possano essere utilizzati solo se in movimento, nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti. Non rientrano nel divieto le soste di carattere tecnico.

Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso visibili dall'esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 4.4.1956, n. 212, a partire dalle ore 00:01 di sabato 23 febbraio sino al termine delle operazioni di voto (*lunedì 25 febbraio - ore 15:00*).

### ARGOMENTO N. 6

#### **MANIFESTAZIONI VARIE, CORTEI E FESTE DI PARTITO**

I cortei sono vietati per tutto il periodo della campagna elettorale, così come i partiti e i gruppi politici eviteranno di tenere comizi in concomitanza di manifestazioni religiose all'aperto.

Le feste dei partiti che ricadranno nel periodo della campagna elettorale (esclusa l'ultima settimana) saranno consentite con la stretta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n.130.



*Uscetta D'As...*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*





## *Prefettura di Fermo* *Ufficio territoriale del Governo*

### ARGOMENTO N. 7

#### **DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI**

Nei **quindici giorni antecedenti la data di votazione** e quindi **a partire da sabato 9 febbraio 2013**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

### ARGOMENTO N. 8

#### **INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

**Dal giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **da sabato 23 febbraio 2013** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



Venuchio Di Assarerno

Luca Di Fermo



# *Prefettura di Fermo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

### ARGOMENTO N. 9

#### **DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).**

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che l'espressione "Pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere del citato Ministero, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

### ARGOMENTO N. 10

#### **IMPEGNO DA PARTE DEI PARTITI SUL RISPETTO DELLE INTESA RAGGIUNTE, DA ATTUARE IN TUTTE LE LOCALITA' DELLA PROVINCIA**

Si conviene sulla necessità che quanto concordato venga attuato in tutti i Comuni della provincia mediante la promozione di analoghe riunioni - alle quali parteciperanno i Sindaci, gli esponenti dei partiti e dei gruppi politici ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine - allo scopo di stabilire, compatibilmente alle esigenze locali, le modalità di svolgimento delle riunioni di propaganda elettorale.



UTG di Fermo  
V. V. V. V. V.

FF

UTG di Fermo  
C. V. V. V. V.

M



## ***Prefettura di Fermo*** ***Ufficio territoriale del Governo***

Viene concordato che i Sindaci diano opportune disposizioni affinché :

- le piazze e le aree adibite a manifestazioni elettorali vengano interdette al transito veicolare;
- i palchi predisposti per i comizi siano strutturati in modo tale da consentire :
  - il facile accesso anche ai portatori di handicap;
  - la fornitura di energia elettrica e quant'altro possa necessitare, sotto il profilo tecnico, per il normale svolgimento della riunione.

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. E' vietata ogni forma di riconducibilità esterna tranne la semplice indicazione delle organizzazioni politiche di riferimento.

Considerata la necessità di intensificare i servizi di vigilanza al fine di evitare l'affissione di manifesti al di fuori degli spazi appositamente stabiliti o la defissione degli stessi effettuata da appartenenti a diverso orientamento politico, gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali.

IL VERBALIZZANTE

DILORENZO  
*Domenico D'Amico*

IL PREFETTO

*Corall*

*F. L. D'Amico (ITALIA DEI VALORI)*

*Carlo J. J. (CASA POUND ITALIA)*

*Veruschka D'Aseno (MOVIMENTO 5 STELLE)*

*Antonio (SEU)*

*h*